



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - art. 32-ter CGS previgente - apertura e conclusione del procedimento disciplinare – termini – perentorietà – non sussiste-

## **Descrizione**

Come chiarito dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con decisione dell'8 marzo 2017, n. 25, la disposizione normativa di cui all'art. 32-ter precedente CGS, integralmente mutuata dall'art. 44, comma 4, CGS CONI, *non contiene un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare*". Né rileva il richiamo all'art. 38 CGS vecchio rito dal quale *"si può dedurre che il riferimento alla perentorietà si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un'applicazione alla fase precontenziosa"*.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 31/CFA/2019-2020/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 32-ter CGS previgente, ora art. 118 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ UNITE - DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami**